



Autorità Nazionale Anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
Presidente

Delibera n. 87/2014: Parere non favorevole dell'Autorità sulla richiesta formulata dal Comune di Marnate (Varese) per il rinnovo dell'Organismo indipendente di valutazione (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009).

L'AUTORITÀ

nella persona del Presidente

VISTA

la nota del 18 marzo 2014 (ns. prot. n. 5030/2014), con la quale il Comune di Marnate ha richiesto il parere ex art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150/2009, ai fini del rinnovo dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica, nella persona del dott. Zefferino Galli;

VISTI

gli articoli 13, comma 6, lett. g), 14, commi 3 e 7, e 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)", che ha sostituito le delibere n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012;

RILEVATO CHE

- il Comune di Marnate è un ente locale;
- secondo quanto disposto dalla citata delibera n. 23/2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
- qualora, invece, detti enti procedano alla nomina dell'OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne

i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2012, previo parere della Autorità;

RILEVATO CHE

- con nota del 15 aprile 2014 (ns. prot. n. 7789/2014), l'Autorità ha segnalato che la candidatura del dott. Zefferino Galli si poneva in contrasto con il requisito dell'età di cui al punto 3.2 della delibera n. 12/2013;
- con la medesima nota, l'Autorità ha, pertanto, invitato l'Ente a riformulare la richiesta di parere, proponendo un candidato in sostituzione del dott. Zefferino Galli, nel rispetto del requisito dell'età, entro il termine di trenta giorni, con la precisazione che, trascorso inutilmente il suddetto termine, l'Autorità avrebbe ritenuto confermata la proposta originaria, con conseguente formulazione di un parere non favorevole e pubblicazione della relativa delibera sul sito istituzionale;

RILEVATO CHE

con nota del 24 aprile 2014 (ns. prot. n. 8459/2014), il Comune di Marnate ha ribadito la candidatura proposta, ritenendo che “il solo requisito dell'età non può costituire una decisiva discriminante per vietare il rinnovo dell'incarico ad un soggetto che nel precedente triennio abbia espletato con notevoli capacità professionali il suo mandato e possieda tutti gli altri requisiti stabiliti dalla Legge e dalla sopracitata delibera n. 12/2013”;

RITENUTO CHE

la motivazione addotta dall'Amministrazione non giustifica, comunque, la deroga al rispetto del requisito dell'età di cui al punto 3.2 della citata delibera n. 12/2013;

ESPRIME

parere non favorevole;

DISPONE

la pubblicazione della presente delibera sul sito dell'Autorità.

Raffaele Cantone

Roma, 05/06/2014